



Prot. n. 41592

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 del 10/03/2022**

OGGETTO:	Provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare fenomeni di abuso delle sostanze alcoliche e le conseguenze negative sulla sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni – comma 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000.
----------	---

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

- recentemente, come anche ampiamente riportato dalla stampa locale, si sono verificati in città diversi episodi di abuso di bevande alcoliche, anche da parte di minori, in particolare nei luoghi della cosiddetta “movida”, in primis piazza del Plebiscito;
- in diverse giornate si sono verificati fenomeni di abuso di alcolici nelle vicinanze di corso Carlo Alberto e, in orari notturni, nei pressi di piazza del Plebiscito, con effetti negativi sulla quiete pubblica, a causa di schiamazzi in orari notturni, e sul decoro urbano, a causa dell’abbandono di rifiuti e dell’espletamento di bisogni corporali nella pubblica via e negli androni dei palazzi;
- in diverse occasioni le forze dell’ordine sono intervenute, anche in orari notturni, per sedare liti che spesso hanno interessato baby gang rivali;
- la necessità di adottare provvedimenti, da parte delle autorità competenti, è più volte emersa nel corso delle recenti riunioni del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico che si sono svolte presso la Prefettura di Ancona, durante le quali è stato altresì affrontato l’argomento della diffusione di musica nei dehors con strumentazioni non autorizzate e in orari non consentiti durante i cosiddetti “mercoledì universitari”, come dimostrato dalle sanzioni elevate dalle forze dell’ordine;

VISTO il primo comma dell’art. 14 del Regolamento della Regione Marche n. 5/2011 che testualmente recita <<Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione o la SCIA consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti:

a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:

- 1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- 2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;



*b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:*

- 1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;*
- 2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;*
- 3) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;*
- 4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.>>;*

VISTO l'art. 3.2 del Regolamento "dehors", approvato con deliberazione di Consiglio n. 101 del 04/09/2014 e modificato con successiva deliberazione n. 16 del 31/1/2022, che testualmente recita <<*Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento Regione Marche n° 5/2011 art. 14, del Regolamento Acustico Comunale e di eventuali Ordinanze Comunali. E' comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo*>>;

VISTO l'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio n. 136/2020, in particolare il comma 2 che testualmente recita <<*La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 20. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione.*>>;

VISTO il regolamento acustico comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 84/2011;

PRESO ATTO che, in base alle norme vigenti, la diffusione di musica nei dehors non può prolungarsi oltre le ore 24:00 e deve comunque consentire la normale conversazione ai tavoli, senza che sia necessario aumentare il tono di voce, pertanto si ritiene di non dover adottare ulteriori provvedimenti restrittivi in tal senso;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, gli esercizi commerciali non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non possono:

- a) vendere per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;



b) somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00;

PRESO ATTO che dalle ore 03:00 alle ore 06:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo.

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 691 del Codice Penale in merito alla somministrazione di alcolici a persone manifestamente ubriache;

PRESO ATTO che, ai sensi del primo comma dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana, i gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi, schiamazzi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo:

- di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
- di fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;

CONSIDERATO che, come disposto dal comma 6 art. 13 Regolamento di Polizia Urbana, è vietato, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, circolare e stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc...);

RITENUTO di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare fenomeni di abuso di sostanze alcoliche, anche tenuto conto delle conseguenze negative sulla sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni;

PRESO ATTO che il quinto comma dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche



intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

CONSIDERATO che, anche nella città di Ancona, l'abuso di bevande alcoliche risulta essere sempre più frequente e che sia il Ministero della Sanità, che l'Organizzazione Mondiale della Salute mettono in guardia sulle gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 2014/2011, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

PRESO ATTO che l'art. 41 della Costituzione ha stabilito che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

CONSIDERATO che quanto accaduto, soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione, può innescare comportamenti emulativi, con conseguente aumento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che già lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana;

RITENUTO che, come anticipato anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria nel corso di recenti incontri, la presente ordinanza risponde anche all'esigenza manifestata da alcuni operatori di poter continuare a svolgere la loro attività in piena sicurezza nelle zone interessate dai fenomeni sopra descritti, scongiurando l'adozione di ulteriori e più pesanti restrizioni che si dovessero rendere necessarie nel caso lo stato di fatto sopra esposto dovesse perdurare o peggiorare;



RITENUTO, inoltre, che l'adozione della presente ordinanza è altresì volta a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

A partire dal settimo giorno successivo dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune di Ancona, fino al 30 giugno 2022:

1 – in tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 07:00 è vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico. Fino alle ore 24:00 è consentito il consumo di alcolici a seguito di asporto in bicchiere, anche di vetro, esclusivamente in prossimità dello stesso pubblico esercizio presso il quale la bevanda è stata acquistata. I consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Il consumo di alcolici al tavolo, nei dehors autorizzati, resta consentito fino alle ore 03:00. Gli esercenti che prolungano l'orario di apertura oltre le 21:00, sono tenuti ad informare i consumatori, anche mediante l'affissione di cartelli ben visibili, di quanto stabilito dalla presente ordinanza in merito all'asporto in bicchiere;

2 - gli esercizi pubblici che si affacciano su piazza del Plebiscito e nelle vie che vi accedono (ossia Pizzecolli, Bonda, Aranci, Gramsci, Orefici, Beccheria, Matteotti nel tratto compreso tra via Bernabei e via Zappata) devono restare chiusi dalle ore 2:00 alle ore 7:00;

3 - nel perimetro che ricomprende piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a piazza Ugo Bassi, è vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati;

### **AVVERTE**

che l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà perseguita, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 100/2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 500,00 con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 154,00 secondo quanto previsto dall'art 16 della L. 689/81;

che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;



## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona e sia **trasmessa** ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Polizia Locale;
- Confartigianato;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- CNA;

## **INFORMA CHE:**

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Determinazione del dirigente della Direzione SUI, Edilizia Residenziale Privata, Commercio, Patrimonio n. n. 2110 del 30/09/2021, è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile dell'ufficio "U.O. Commercio", il quale sottoscrivendo il presente atto attesta che nei suoi confronti non sussistono conflitti di interessi e neanche obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e di quanto disposto nei codici di comportamento;
- avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi della L. 1034/1971 oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione a norma del D.P.R. 1199/1971;

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

dott. Giuliano Giordani

### **IL SINDACO**

avv. Valeria Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa